



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 3/2020

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Visso in materia di requisiti e competenze del responsabile unico del procedimento con riferimento al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».

Riferimenti normativi: Articoli 3 e 50-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229; articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.; Linee guida n. 3/2016.

Parole chiave: Requisiti del Responsabile unico del procedimento - Dipendente di ruolo – Personale assunto a tempo determinato nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma - Eccezione.

Massima: *Gli articoli 3 e 50-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» derogano alle disposizioni dell'articolo 31 del codice dei contratti pubblici secondo cui il Responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa dotati del necessario inquadramento giuridico. Restano salve le previsioni del citato articolo e delle Linee guida n. 3 che richiedono, in capo al RUP, il possesso di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 15/1/2020;

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Autorità n. 95010 del 27/11/2019, con la quale il Comune di Visso ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità, per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, di svolgere le funzioni di RUP;

VISTO l'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

VISTE le Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'articolo 27-octies del codice dei contratti pubblici secondo cui le Linee guida n. 3 rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al citato comma, in quanto compatibili con il codice;

VISTI gli articoli 3 e 50-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».

DELIBERA

L'art. 31 del codice dei contratti pubblici stabilisce che il RUP è individuato dall'amministrazione per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Con specifico riferimento agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2016, gli articoli 3 e 50-bis del decreto legge citato introducono disposizioni di natura derogatoria che consentono alle Regioni, Province e Comuni interessati dagli eventi sismici di assumere personale mediante contratti di lavoro flessibile oppure contratti a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

Le disposizioni richiamate sono volte a fronteggiare l'aumento del carico di lavoro degli uffici tecnici impegnati nella ricostruzione post-sisma, proprio attraverso l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato e, pertanto, in ragione della loro specifica finalità, devono considerarsi prevalenti sulle disposizioni codicistiche che impongono l'attribuzione della funzione di RUP a dipendenti di ruolo.

Per quanto concerne i requisiti professionali richiesti a tali soggetti, si evidenzia che le disposizioni contenute nel decreto legge in esame richiedono l'assunzione di personale con profilo professionale tecnico-ingegneristico o amministrativo-contabile, proprio nell'ottica di assicurare la funzionalità delle strutture speciali di destinazione. A tal fine, i soggetti assunti, ai sensi del paragrafo 7.1 delle Linee guida n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, dovranno essere «in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento», maturata alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo, oppure nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Si evidenzia, altresì, che in caso di carenza della professionalità necessaria, ai sensi del paragrafo 2.4 delle Linee guida n. 3, la stazione appaltante può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti prescritti o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida.

Infine, si richiama l'attenzione del richiedente sulle indicazioni fornite al paragrafo 4.4 delle Linee guida laddove è prescritto che le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2020
Il Segretario Maria Esposito